CAPITOLO X - ZONE E - AREE AGRICOLE E RURALI

Queste sono le zone del territorio extra urbano del Comune, destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, e silvo-pastorale, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. Altre aree esterne ai perimetri urbani sono le aree di tutela "H" che vengono normate nel successivo capitolo XII.

Le indicazioni contenute in questo capitolo vanno lette integrandole con le indicazioni contenute nell' art II 5 e II 6 . delle presenti norme.

ART X.I - ARTICOLAZIONE IN SOTTOZONE

Le zone agricole si suddividono in:

- E1: zone agricole di valore ambientale e di salvaguardia,
- E2: zone agricole
- E3: nuclei ed agglomerati periferici e case sparse

ART. X.2 -DESTINAZIONI D'USO AMMESSE NELLE ZONE AGRICOLE

- (c1) Nelle zone E sono consentite esclusivamente opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti zootecnici, alla residenza con le limitazioni di cui agli articoli ed ai commi successivi.
- (c2) Per la nova edificazione (art 70 71 72 73 LRU 18/83) sono ammesse le destinazioni d'uso contenute nell'art. IV 1 ed appresso meglio specificate.
 - a Abitazioni agricole
- L'uso residenziale comprende oltre agli spazi abitativi veri e propri anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.). Possono essere compresi nelle superfici di cui al precedente comma anche locali per piccole attività di laboratorio e di trasformazione di prodotti agricoli, purché non moleste ed inquinanti, che non superino la dimensione massima di 30 mq.
- b Manufatti connessi con la conduzione del fondo

 Tale uso comprende depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, serre con strutture fisse per floricoltura e orticoltura intensive di tipo aziendale, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio di aziende singole od associate. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, fino a 10 capi di bestiame e con dimensione non superiore a 150 mq. di Su.
- c Allevamenti zootecnici di tipo aziendale o interaziendale

 Tale uso comprende allevamenti zootecnici di dimensione superiore a quella prevista dal precedente
 punto b., aventi carattere aziendale o interaziendale, secondo le prescrizioni della <u>L.R.n.18/83</u>. Sono
 compresi nell'uso anche gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale.
- d Impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (cantine, caseifici, frigo, etc.) Tale uso comprende gli spazi per le attività produttive di trasformazione e conservazione a carattere locale, direttamente collegate con le aziende agricole e zootecniche, e le relative strutture complementari, comprese le abitazioni per il personale di custodia. Non sono invece comprese attività meramente industriali, che rientrano nell'uso di cui al precedente Art.IV.2, punto 6.
- *e Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo*In tale uso sono comprese le strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse macchine agricole, etc., non appartenenti ad una specifica azienda agricola.
 - F Edifici per agriturismo

In tale uso sono comprese le attività definite dalle norme nazionali e regionali in materia

g aree attrezzate per il campeggio nelle zone agricole E2 è ammessa la realizzazione di campeggi nel rispetto della L.R. 16/03 e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme (ART.IX.9)